

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

Corte cost., 15 marzo 2019, n. 49

Agricoltura – previdenza – contributi

Sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con mod., nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui, nel prevedere, con norma di interpretazione autentica, il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi anche per le cooperative e i consorzi che non operano in zone agricole svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità del prodotto conferito che i soci abbiano coltivato o allevato in tali territori, dispone l'irripetibilità dei versamenti contributivi effettuati nella misura ordinaria prima dell'entrata in vigore della disciplina interpretativa (21 agosto 2013), contrastando tale esclusione con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza.

Cass., 18 gennaio 2019, n. 1463, ord.

Calamità naturali - In genere contributo in favore delle aziende agricole colpite dalle gelate - Regione Calabria - Art. 5, comma 3, d.l. n. 319 del 1987 conv. con l. n. 400 del 1987 - Erogazione - Limiti- Fondo di solidarietà di cui alla l. n. 590 del 1981

Il diritto soggettivo dell'agricoltore al contributo "una tantum" previsto dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 319 del 1987, conv., con modif., in l. n.400 del 1987, in favore delle aziende agricole colpite dalle gelate nell'annata agraria 1987, erogato dalla regione Calabria, è subordinato al limite oggettivo dello stanziamento dei fondi, posto che l'art. 7 del citato decreto pone a carico dello Stato un contributo straordinario annuo all'interno del quale vanno reperiti i fondi che le regioni sono autorizzate ad erogare ai coltivatori. Ne consegue che, non essendo previsto a loro carico l'obbligo di reperire direttamente i fondi per far fronte ai danni derivanti dalle calamità naturali, il predetto contributo in tanto può essere versato agli aventi diritto, in quanto vi sia capienza nei fondi messi a disposizione dal Fondo di solidarietà previsto dall'art. 1 della l. n. 590 del 1981 alla regione tenuta all'erogazione.

Cass., 30 ottobre 2018, n. 27644, ord.

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori - Art. 5, comma 4, legge n. 1078 del 1940 - Applicabilità ad ogni forma di comunione e non solo a quella disposta dall'autorità giudiziaria ex art. 5, comma 3, legge n. 1078 del 1940 - Fondamento.

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 5, comma 4, della legge n. 1078

del 1940, il quale prevede che chiunque dei coeredi possa richiedere lo scioglimento della comunione, si applica non solo nell'ipotesi di comunione disposta dall'Autorità giudiziaria, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, ma anche qualora, pur in difetto di un provvedimento del giudice, a seguito dell'apertura della successione sia insorta da oltre un anno la comunione incidentale tra i coeredi dell'originario proprietario e la domanda di divisione sia proposta da almeno uno dei comproprietari, non essendo precluso dalla legge lo scioglimento della comunione, ma unicamente il frazionamento del bene

Cass., 8 ottobre 2018, n. 24655, ord.

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - Permuta - Presupposti per il riconoscimento del beneficio - Illegittima disparità di trattamento rispetto all'ipotesi della vendita - Esclusione - Fondamento.

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, della disciplina che riconosce nell'ipotesi di permuta, a differenza di quanto avviene per la vendita, l'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina solo ove per entrambi i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per la finalità cui il beneficio si correla, non potendo ritenersi che il coltivatore diretto che acquista un cespite destinato all'incremento della proprietà contadina si trovi nella medesime condizioni del coltivatore diretto che sia parte di un contratto di permuta nel quale uno dei cespiti immobiliari oggetto del trasferimento non persegua la finalità dell'arrotondamento della piccola proprietà contadina e rientrando, quindi, stante la diversità tra le due fattispecie, l'estensione del beneficio nella discrezionalità del legislatore, censurabile solo nei casi di palese arbitrarietà o irrazionalità.

Cass., 4 ottobre 2018, n. 24216 ord.

Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Successioni mortis causa - Soggetti - Valutazione ai fini dei requisiti preferenziali per l'assunzione del maso chiuso - Rilevanza della situazione del rappresentante - Fondamento.

In tema di maso chiuso, ai fini della valutazione della ricorrenza dei requisiti preferenziali posti dall'art. 14, l.p. Bolzano n. 17 del 2001 per l'assunzione del maso stesso, non rileva, in caso di vocazione per rappresentazione, la posizione del rappresentato, ma quella del rappresentante, poiché l'istituto in questione, diretto alla preservazione dell'agricoltura di montagna ed alla tutela della minima unità colturale, è ispirato alle garanzie di continuazione, in ambito familiare, dell'attività aziendale da parte di chi abbia un particolare legame con il detto maso.

Cons. Stato, 01 marzo 2019, n. 1420

Agricoltura – quote latte – rettifica.

In materia di rettifica della compensazione delle quote-latte le autorità nazionali possono effettuare anche ex post tutto quanto necessario per fare in modo che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato non superi il quantitativo globale allo stesso assegnato.

T.A.R. Lombardia, Milano, 17 aprile 2019, n. 868

Agricoltura – destinazione dei fondi – discrezionalità

In tema di destinazione agricola, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione salvo che non siano inficiate da arbitrarieità o irragionevolezza manifeste.

T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 09 aprile 2019, n. 158

Agricoltura – Disciplina UE – Prelievi supplementari

In materia di prelievo supplementare applicato dopo la conclusione della campagna produttiva e a compensazione nazionale avvenuta, senza sia stata preventivamente definita la quota di pertinenza di ciascun operatore deve precisarsi che non risultano in contrasto con le disposizioni comunitarie le operazioni di rettifica, operate a seguito dei controlli (anche generalizzati), delle quote latte risultate errate e delle conseguenti compensazioni ed, in ogni caso, la rideterminazione delle quote non è soggetta al vincolo dell'irretroattività, posto che essa deriva dall'effettuazione di accertamenti successivi dell'Amministrazione, volti a perseguire la piena operatività del prelievo supplementare sul latte e a ristabilire, necessariamente ex post, l'equilibrio concorrenziale tra gli operatori del settore.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 20/03/2019, n. 3709

Agricoltura – Eccedenze – recupero somme – termine decennale

Il termine di prescrizione che l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha per esercitare il diritto di procedere al recupero delle somme dovute per le eccedenze produttive nel settore lattiero-caseario, annotate nel Registro Nazionale dei Debiti dalla stessa tenuto, ex art. 8 ter della Legge n. 33/2009, è di dieci anni sia con riferimento alla sorte capitale che agli interessi.

BONIFICHE

Cons. Stato, 10 aprile 2019, n. 2346

Ambiente – Inquinamento – Bonifica

In materia di interventi di bonifica, le procedure operative ed amministrative da attivare, a carico del "responsabile dell'inquinamento", al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, per la determinazione della soglia di concentrazione rilevante per le sostanze inquinanti non tabellate è legittima l'utilizzazione di parametri fissati per sostanze con analoghe caratteristiche.

T.A.R. Toscana, Firenze, 16 aprile 2019, n. 572

Ambiente – Inquinamento – Bonifica - estensione

L'art. 240, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006, richiamando la nozione di bonifica, fa riferimento all'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel "sottosuolo", nelle acque superficiali o "sotterranee"; gli interventi di bonifica devono, dunque, interessare tutte le matrici ambientali coinvolte, dato che senza un'efficace depurazione

della falda e dei gas intersiziali non sarebbe possibile certificare gli interventi di bonifica del soprasuolo. In generale: le operazioni di bonifica e quelle ad esse correlate riguardano il generale inquinamento del sito e non solo il terreno superficiale.

BOSCHI E FORESTE

Cons. Stato, 04 marzo 2019, n. 1462

Ambiente - Boschi e foreste - Nozione

I) La copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta e deve essere tendenzialmente permanente, atteso che non è di per sé sufficiente all'integrazione della nozione la mera presenza di piante, le quali, sebbene numerose, non siano tali da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi.

II) Sebbene, secondo il dettato dell'art. 142, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 42 del 2004, il concetto di bosco risulta essere nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall'art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001, in virtù di questo rinvio, postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da "vegetazione forestale arborea" e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe.

III) La finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" ex art. 131 D.Lgs. n. 42 del 2004. Per tale motivo dalla nozione di bosco vanno esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand'anche di imboscamento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari.

T.A.R. Puglia, Bari, 03 gennaio 2019, n. 7

Boschi - nozione

In linea generale il bosco costituisce nozione sostanziale e normativa, richiamata ai fini della tutela paesaggistica dall'art. 142, comma 1, lett. g) D.Lgs. n. 42 del 2004, che, difatti, nel rinviare alla definizione contenuta nell'art. 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, postula la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea.

CACCIA

Corte cost., 29 novembre 2018, n. 217

Caccia – piani di abbattimento – cacciatori iscritti o ammessi agli atc

E' incostituzionale l'art. 44, 2° comma, quinto periodo, l. reg. Abruzzo 28 gennaio 2004 n. 10, in relazione all'art. 19 l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui prevede che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, possono avvalersi anche dei cacciatori iscritti o ammessi agli Atc (ambiti territoriali di cac-

cia) interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione e li annovera fra coloro che attuano tali piani.

T.A.R. Marche, Ancona, 26 aprile 2019, n. 272

Caccia – Legge 157/1992 – Tutela della fauna selvatica - Standard minimi - competenza regionale

Lo standard minimo per tutela della fauna selvatica, costituito dalle disposizioni di cui alla Legge n. 157/1992, può essere incrementato di livello dalle Regioni sulla base dei poteri conferiti loro dall'art. 117 della Costituzione.

CONSORZI

Cass., 08 febbraio 2019, n. 3725

Tutela della denominazione di origine “prosciutto di parma” ex l. n. 26 del 1990 - Attività di vigilanza del consorzio prosciutto di parma di cui alla l. n. 26 del 1990 - Potere di imporre costi ai non consorziati - Permanenza a seguito della l. n. 526 del 1999 - Sussistenza - Ragioni

Il potere del Consorzio Prosciutto di Parma di imporre, ai non consorziati, il pagamento di tariffe a titolo di corrispettivo per l'attività di vigilanza a tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, di cui all'art. 12 della l. n. 26 del 1990, permane anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 526 del 1999, che non ha determinato la tacita abrogazione per incompatibilità della citata l. n. 26, distinguendo le attività di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CE n. 2081/92 e dall'art. 14 del regolamento CE n. 2082/92, affidate ad un organismo terzo (l'Istituto Parma Qualità), dalle successive verifiche sull'applicazione della l. n. 26 del 1990, esercitabili dai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità.

CONSUMATORE

CGUE, 2 maggio 2019, C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud,

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Formaggio manchego (“queso manchego”) – Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d'origine protetta (DOP) – Nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” – Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP

1) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l'evocazio-

ne di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi.

2) *L'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima.*

3) *La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un'«evocazione» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.*

CGUE, 26 febbraio 2019, C-497/17, Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) Contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Rinvio pregiudiziale – Articolo 13 TFUE – Benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Protezione degli animali durante l'abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 3 e articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii) – Compatibilità con la produzione biologica – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 57, primo comma – Logo di produzione biologica dell'Unione europea

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell'articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che non autorizza l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea, previsto dall'articolo 57, primo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007, come modificato dal regolamento (UE) n. 271/2010, del 24 marzo 2010, su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.

CGUE, 19 dicembre 2018, C-367/17

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Domanda di modifica del disciplinare – Prosciutto proveniente dalla regione della Foresta Nera, Germania (“Schwarzwälder Schinken”) – Clausola di condizionamento nella regione di produzione – Applicabilità del regolamento (CE) n. 510/2006 o del regolamento (UE) n. 1151/2012

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del

20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 510/2006, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che il requisito del condizionamento di un prodotto designato da un'indicazione geografica protetta nella sua zona geografica di produzione è giustificato, conformemente a detto articolo 4, paragrafo 2, lettera e), se esso costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto, per garantire l'origine del medesimo o per assicurare il controllo del disciplinare dell'indicazione geografica protetta. Spetta al giudice nazionale valutare se tale requisito sia debitamente giustificato da uno degli obiettivi suesposti per quanto riguarda l'indicazione geografica protetta «Schwarzwälder Schinken».

Cass., 12 giugno 2018, n. 15330 ord.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore - Etichetta apposta sulla confezione - Indicazioni da riportare - Nome del produttore e sede dello stabilimento - Necessità - Inoffensività dell'omissione - Esclusione - Possibilità di ottenere le informazioni mancanti tramite la rete internet - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di commercio di prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore, l'obbligo di apporre sulle confezioni le indicazioni previste dalle lettere e) ed f) dell'art. 3 del d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile ratione temporis) è finalizzato a consentire al consumatore di conoscere, al momento dell'acquisto, ogni elemento atto ad individuare la ditta produttrice e, pertanto, non può ritenersi assolto se, come nella specie, risultino il numero di iscrizione nel registro delle ditte della Camera di commercio e il numero c.d. AIA, ma manchino il nome del produttore e la sede dello stabilimento. Infatti, l'assenza di tali ultimi dati non può considerarsi priva di offensività, essendone imposta la specificazione dalla legge, né rileva la possibilità di risalire agli stessi mediante il ricorso ad elementi esterni, quale una ricerca sulla rete internet, occorrendo, al contrario, che il consumatore ne venga a conoscenza prima dell'acquisto con la sola lettura dell'etichetta

CONTRATTI AGRARI

Cass., 27 marzo 2019, n. 8454, ord.

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Onere comunicazione del proprietario del fondo - Destinatario della comunicazione - Coltivatore o affittuario del fondo confinante - Contratto preliminare "per sé o per persona da nominare" - Ammissibilità.

In tema di prelazione agraria, il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 590 del 1965, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato "per sé o per persona da nominare", in quanto il proprietario finitimo, a differenza del colono o dell'affittuario coltivatore diretto del fondo,

non ha interesse a conoscere l'esatta identità dell'acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo.

Cass., 05 marzo 2019, n. 6302

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione riscatto agrario ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Applicabilità alle società agricole di persone ex art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Indicazione del socio coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese - Necessità - Fondamento

In tema di riscatto agrario di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, requisito indispensabile per l'esercizio del diritto da parte di una società agricola di persone, ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, è l'indicazione del nominativo dei soci aventi i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., in virtù dell'univoco tenore letterale della detta norma (che, a differenza dell'art. 2193 c.c., non consente di dimostrare in altro modo il possesso del requisito richiesto) nonché della sua "ratio", intesa a coniugare il riconoscimento dello sviluppo della forma societaria in agricoltura con la tutela del terzo acquirente.

Cass., 8 novembre 2018, n. 28495

Prelazione e riscatto - Prelazione - Nascita - Denuntiatio del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma scritta - Necessità - Fondamento.

In materia di contratti agrari, per la comunicazione («notifica») al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta ad substantiam, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale. Infatti, la denuntiatio non va considerata solo come atto negoziale ma anche come atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, in applicazione dell'art. 1350 c.c., non essendo, per questo, consentita la prova testimoniale ex art. 2725 c.c. Tale forma, peraltro, assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello spatium deliberandi a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendolo al pericolo di essere assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso; garantisce, infine, il coltivatore (o confinante) in ordine alla sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal proprietario promittente venditore e dal terzo promissario acquirente

Cass., 13 settembre 2018, n. 22260 ord.

Prelazione e riscatto - Retratto agrario - Condizioni soggettive ed oggettive - Sussistenza - Momento determinante - Individuazione - Sopravvenuto mutamento della destinazione del fondo venduto a terzi da agraria ad edilizia - Successiva comunicazione della dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto - Conseguenze.

In tema di retratto agrario, le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano l'avente diritto a riscattare il fondo dall'acquirente devono esistere sia alla data della vendita del

fondo al terzo, che segna la nascita del diritto, sia alla data in cui tale diritto viene esercitato, coincidente con quella della ricezione della dichiarazione di riscatto da parte del reatrato, con la conseguenza che, ove prima o nell'intervallo di tempo tra i suddetti momenti si verifichi il mutamento della destinazione da agraria ad edilizia o urbana in generale, del fondo oggetto di retratto, la vicenda traslativa a favore del retraente non si perfeziona, mentre tale mutamento non rileva quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del retratto e sia sussistente al momento della decisione del giudizio in cui il retratto sia ancora in discussione

Cass., 27 luglio 2018, n. 19906, ord.

Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Requisiti.

In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e d'indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi, purché l'assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale

Cass., 20 luglio 2018, n. 19331 ord.

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie devolute alla cognizione di dette Sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Questione relativa all'applicazione delle norme speciali ecepita dal convenuto per il rilascio del fondo - Accertamento negativo sul punto invocato dall'attore - Competenza delle predette Sezioni - Sussistenza.

Appartiene alla competenza della Sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga ecepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo

Tribunale Trento 03 aprile 2019

Contratto di affitto – terreno pascolativo – attività di coltivazione

Perché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di terreno pascolativo), regolato dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando

coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso.

Tribunale Reggio Emilia, 06 febbraio 2019

Prelazione – qualifica di imprenditore agricolo e titolarità del diritto di prelazione - destinazione del fondo - temporaneità

La qualifica di imprenditore agricolo riconosciuta a chi alleva animali erbivori, non comporta l'automatica legittimazione all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della L. n. 590/1965, essendo necessario a tal fine che sul fondo si svolga attività di stabile coltivazione con esclusione, quindi, dei rapporti agrari che si riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno.

Tribunale Latina, 23 gennaio 2019

Prelazione – violazione - rimedio

In tema di contratti, la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1 c.c., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti. Pertanto, la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590 e 7 della L. 14 agosto 1971 n. 817, non è viziata da nullità, sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto, da parte degli aventi diritto alla prelazione, idoneo a conseguire l'obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina.

ENERGIA

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 04/02/2019, n. 90

Agricoltura - Attività agricola – Produzione e cessione di energia – attività connessa

L'attività di produzione e di cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche è un'attività connessa all'attività agraria di cui all'art. 2135 c.c. ed è anche espressamente considerata produttiva di reddito agrario.

ESPROPRIAZIONE

Cass., 3 agosto 2018, n. 20523, ord.

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Affittuario coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva - Requisito richiesto - Coltivazione del fondo da oltre un anno - Decorrenza - Dalla data del deposito della relazione di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, relativa alla procedura espropriativa poi effettivamente giunta a compimento - Fattispecie.

Con riguardo all'indennità aggiuntiva, che l'art. 17, comma 2, legge n. 865 del 1971, accorda all'affittuario, coltivatore diretto del fondo espropriato, quando sia costretto ad ab-

bandonare il bene, il requisito della coltivazione diretta del fondo medesimo, a far data da almeno un anno prima del giorno in cui è stato reso noto il programma espropriativo mediante il deposito della relazione di cui all'art. 10 della stessa legge, va riscontrato in riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità attinente alla procedura espropriativa effettivamente giunta a compimento, rimanendo irrilevante la previa presentazione della relazione in riferimento a precedenti procedure espropriative mai portate a termine. (Nella specie la S.C., riformando la decisione della Corte di merito, ha ritenuto irrilevante che, diversi anni prima della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla procedura espropriativa effettivamente condotta a termine, l'affittuario coltivatore diretto avesse presentato altra relazione, ai sensi del citato art. 17, in conseguenza di diversa procedura espropriativa poi divenuta inefficace, quando ancora non possedeva i requisiti per accedere all'indennità aggiuntiva).

Cass., 25 luglio 2018, n. 19753 ord.

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima - Suolo edificabile - Esercizio di attività agricola - Indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto - Sussiste - Ristoro per la cessazione o riduzione dell'attività d'impresa - Esclusione - Fondamento.

In tema di indennità di espropriazione, qualora lo strumento urbanistico abbia attribuito vocazione edificatoria al suolo su cui è esercitata un'impresa agricola, la relativa liquidazione deve essere rapportata esclusivamente al valore venale del bene espropriato, sicchè, ferma l'indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto di cui all'art. 37, comma 9, del d.p.r. n. 327 del 2001, resta escluso il ristoro per la perdita subita a causa della cessazione o riduzione dell'attività d'impresa, che non è in sé mai oggetto del provvedimento ablatorio

FALLIMENTO

Cass., 22 febbraio 2019, n. 5342

Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - In genere - Erellimento - Impresa agricola organizzata in forma societaria - Attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale - Esercizio di attività commerciale - Assoggettabilità al fallimento- Sussiste - Cessazione dell'attività commerciale prima della domanda di fallimento - Irrilevanza IMPRESA - Imprenditore - Agricolo - In genere

Una volta accertato l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico.

IMPOSTE E TASSE

Cass., 30 aprile 2019, n. 11415

Tributi – ICI - Agevolazioni

In tema di ICI, le agevolazioni previste dall'art. 9, D.Lgs. n. 504 del 1992, per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, trovano applicazione anche a favore della società semplice che possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ovvero abbia conoscenze e competenze professionali e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. L'agevolazione in parola compete, pertanto, alla società semplice della quale sia parte il contribuente proprietario e coltivatore diretto e anche tutti gli altri soci siano coltivatori diretti del terreno (come nella specie).

Cass., 14 novembre 2018, n. 29293

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie produzione dell'attestato provvisorio di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 604 del 1954 - Mancata presentazione del certificato definitivo nel termine triennale- Condizione risolutiva del beneficio - Conseguenze

In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla l. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell'atto, presentando l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria.

IMPRESA

Cons. Stato, 03 gennaio 2019, n. 74

Impresa – attività principali – allevamento di cavalli da corsa.

L'allevamento di cavalli da corsa non rientra nelle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. atteso che l'esercizio di tale tipo di attività richiede delle specifiche conoscenze tecniche che esulano dal campo propriamente agricolo.

T.A.R. Veneto, Venezia, 02 gennaio 2019, n. 9

Esercizio di attività agricola – autorizzazione paesaggistica - limiti

L'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. n. 42 del 2004, al comma 1, lett. b), è esente dall'autorizzazione paesaggistica, si compendia in modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola anche per le piante da frutto o da legna, e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante

stesse, quand'anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili e dunque abbiano frequenza di rimozione tutt'altro che annuale. Normalmente, infatti, non sono oggetto di uno specifico valore espressamente tutelato dal vincolo paesaggistico e non ne sono elementi identificativi (come invece vuole la legge stessa per i boschi e le foreste). Diversamente opinando si incorrerebbe in una compressione eccessiva delle facoltà proprietarie e si otterrebbe il controproducente effetto di una disincentivazione della pratica agricola, con effetti negativi paradossali sulla buona manutenzione del territorio.

INOQUINAMENTO E RIFIUTI

CGUE, 23 maggio 2019, C-634/17, ReFood GmbH & Co. KG c. Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) – Ambito di applicazione – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Spedizione di sottoprodotti di origine animale

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dev'essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, salvo nelle ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l'applicazione del regolamento n. 1013/2006.

T.A.R. Piemonte, Torino, 23 aprile 2019, n. 460

Tutela ambientale – contaminazione acque – sostanze pericolose – principio di precauzione

In materia di tutela ambientale, la circostanza che una sostanza non sia stata inserita nelle tabelle per la contaminazione delle acque non preclude all'amministrazione pubblica la possibilità di considerarla nell'ambito dell'analisi di rischio atteso che in ossequio al principio di precauzione, in presenza di studi scientifici sulla potenziale nocività della sostanza, l'amministrazione è, comunque, obbligata a valutare la possibilità di adottare misure precauzionali.

USI CIVICI

Cass., sez. un., 26 febbraio 2019, n. 5644 ord.

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Usi civici terreni del demanio civico - "sdemanializzazione" dei suoli disposta ex art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986 - Successiva declaratoria di incostituzionalità della norma - Procedimento di accertamento della "qualitas soli" - Giurisdizione commissariale - Sussistenza - Fondamento

In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di accertamento della "qualitas soli", promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, qualora i ricorrenti allegino - a fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo - l'avvenuta "sdemanzializzazione" dei suoli, sulla base di una disposizione recata da una legge regionale (nella specie, l'art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986) per la quale sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale (nella specie, con la sentenza della Corte cost. n. 113 del 2018, che ha affermato la carenza di potere della Regione nel disporla) per l'esistenza di un vizio originario di quella stessa disposizione, l'inefficacia della previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli, con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l. n. 1766 del 1927.

Cass., 19 febbraio 2019, n. 4847

Usi civici - Commissari regionali - Poteri ordine di reintegra e sua revoca - Appartenenza della relativa prerogativa ai commissari regionali - Sussistenza - Fondamento

L'ordine di reintegra dei terreni riconosciuti appartenenti al demanio civico e la sua revoca rientrano nelle prerogative in materia di usi civici assegnate ai Commissari regionali al fine di assicurare l'effettività della funzione giurisdizionale agli stessi riconosciuta dall'art. 27, comma 1, e dall'art. 29, comma 4, della l. n. 1766 del 1927.

Cass., 30 gennaio 2019, n. 2704

Usi civici - Affrancazioni - Affrancazione cd. invertita ex art. 9 del r.d. n. 510 del 1891 - Nozione - Differenza da quella ordinaria - Comune - Ruolo - Suoi poteri sul bene affrancato - Limiti - Conseguenze

In tema di usi civici, nell'affrancazione (o liquidazione) cd. invertita, prevista in favore della popolazione dall'art. 9 del r.d. n. 1510 del 1891, ancora vigente, per le sole provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 2, della l. n. 1766 del 1927, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento - è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Pertanto, il comune, qualora il terreno sia stato allo stesso attribuito nella qualità di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad assicurare l'uso civico di destinazione del bene affrancato, al quale non può rinunciare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali; infatti, il detto comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non più compatibili con le trasformazioni socio-economiche intervenute, solo attraverso la procedura prevista dalla normativa speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Comune di Vallinfreda avesse tacitamente "sdemanzializzato" il fondo mediante atti di cessione gratuita ai privati, i quali vi avevano costruito sopra dei complessi edilizi, non avendo l'ente territoriale il relativo potere).

Cass., sez. un., 20 dicembre 2018, n. 33012

Usi civici- Impugnazioni - Reclami occupazione abusiva di immobile - Domanda di rilascio - Contestazione implicita della demanialità - Accertamento preliminare sull'esistenza ed estensione di un uso civico quale presupposto logico-giuridico - Necessità - Conseguenze - Giurisdizione commissariale - Mezzo di impugnazione - Reclamo alla corte d'appello - Configurabilità - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità

In caso di domanda di rilascio di un immobile occupato "sine titulo" di cui sia stata contestata, anche implicitamente, la demanialità, costituisce antecedente logico-giuridico della decisione l'accertamento preliminare dell'esistenza e dell'estensione del diritto di uso civico, il quale attrae la controversia nella competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici, la cui sentenza può essere impugnata, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 1766 del 1927, esclusivamente con reclamo alla Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici.